



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 DEL 29.03.2010

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, lettera a) D.Lgs. 267/2000 a favore dell'Ingegnere Callai Antonino.

L'anno duemiladieci, il giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del Comune di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica

N.	Componente	Carica	Presente all'appello	Assente all'appello
1	Pili Aldo	Sindaco	X	
2	Angioni Giancarlo	Consigliere	X	
3	Bullita Massimiliano	Consigliere	X	
4	Cara Abrahamo	Consigliere	X	
5	Cau Paolo	Consigliere	X	
6	Cossa Alessandro	Consigliere		X
7	Cossa Michele	Consigliere		X
8	Farris Nazareno	Consigliere	X	
9	Farris Onofrio Ottavio	Consigliere		X
10	Ferru Antonella	Consigliere	X	
11	Loi Ilaria	Consigliere	X	
12	Loi Natalino	Consigliere	X	
13	Massa Antonio	Consigliere	X	
14	Mereu Giovanni	Consigliere	X	
15	Mura Antonio	Consigliere	X	
16	Perra Maria Cristina	Consigliere		X
17	Musiu Velia	Consigliere	X	
18	Pintus Carlo	Consigliere		X
19	Piras Antonio	Consigliere	X	
20	Pitzanti Pietro	Consigliere		X
21	Serci Francesco	Consigliere	X	

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 15 Totale assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Invita il Sindaco, nella sua veste di proponente ad illustrare la proposta.

Interviene il Sindaco che illustra in dettaglio l'argomento e la necessità di provvedere con tempestività al riconoscimento del debito fuori bilancio.

Per la relazione si rinvia al verbale integrale di seduta.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Si dà atto che alcuno chiede di intervenire.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;

CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;

presenti numero 14 (assenti: Pietro Pitzanti, Antonio Mura, Nazareno Farris, Onofrio Farris, Carlo Pintus, Giancarlo Angioni e Michele Cossa)

voti a favore numero 9

voti contrari numero /

astenuiti numero 5 (Massimiliano Bullita, Paolo Cau, Alessandro Cossa, Antonio Massa e Maria Cristina Perra)

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 9 voti favorevoli su numero 16 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Francesco Serci

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____ e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero _____.

Sestu, _____

Il Segretario generale

f.to Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, lettera a), Decreto Legislativo 267/2000 a favore dell'Ingegnere Callai Antonino.

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale numero 400 del 30/04/1987 con la quale veniva conferito incarico all'Ingegnere Callai Antonino l'incarico per la redazione del progetto del Piano di Insediamenti Produttivi; convenzione cui faceva seguito Convenzione stipulata con il professionista in data 11/04/1988;

RICHIAMATO il Decreto Ingiuntivo numero 135/99 (RAC 4472/98, allegato in copia) emesso dal Tribunale Civile di Cagliari su ricorso notificato al Comune in data 15 aprile 1999 da parte dell'Ingegnere Callai Antonino, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Luigi Mura, con il quale si ingiungeva al Comune di Sestu di pagare la complessiva somma di £ 96.616.188, oltre agli interessi di mora dalla data di emissione delle singole parcelle, alle spese e competenze del procedimento, liquidate in £ 1.643.600 e alle spese generali, a motivo del mancato pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale di prestazioni professionali effettuate dall'esponente nell'interesse del Comune di Sestu, tra cui, in particolare, proprio la redazione del Piano Insediamenti Produttivi (PIP);

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale numero 174 del 10 maggio 1999, con la quale si conferiva incarico all'avvocato Piero Franceschi, con studio in Cagliari via Sonnino 33, per la causa di opposizione al Decreto Ingiuntivo di cui sopra; opposizione la quale si basava preliminarmente sulla eccezione del difetto di giurisdizione o di incompetenza del Tribunale adito dal Callai, per la presenza nella Convenzione Comunale di incarico di una clausola compromissoria che prevedeva il deferimento ad un collegio arbitrale di tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla liquidazione dei compensi, nonché, nel merito, sul valore economico delle prestazioni richieste dall'Ingegnere, presuntivamente determinate, ai sensi della medesima Convenzione, in Lire 20.000.000, a fronte dell'ammontare oggetto del *petitum* di cui al Decreto Ingiuntivo impugnato;

RISCONTRATA la nota del 26 maggio 2009, Protocollo 12226 (allegata in copia), con la quale l'avvocato Piero Franceschi, a conclusione della causa in analisi, particolarmente lunga e travagliata, comunicava all'Ufficio Contenzioso che il Tribunale di Cagliari aveva emesso la sentenza numero 1487/2009 (allegata in copia) così pronunciandosi: *" Il Tribunale di Cagliari revoca il decreto ingiuntivo n. 135/99, emesso dal Tribunale di Cagliari in data 26 marzo 1999 e condanna il Comune di Sestu al pagamento in favore di Antonino Callai della somma di Lire 87.495,18 (ossia € 45.187,49), oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo; condanna altresì il Comune di Sestu alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.070,00 oltre accessori di legge"*;

DATO ATTO che nella Sentenza di cui sopra, il Giudice dichiarava revocato il Decreto Ingiuntivo poiché rilevava che la somma accertata dal C.T.U., ovvero € 45.187,49, era inferiore a quella richiesta dal Callai in sede di ricorso per ingiunzione;

CONSIDERATO che, nella stessa nota del 26 maggio 2009, l'avvocato Franceschi riferiva che, a suo avviso, fosse necessario intraprendere il giudizio di appello avverso la precitata Sentenza poiché il Tribunale, oltre alle eccezioni difensive dell'Ente sopra menzionate, aveva trascurato il fatto che la parcella presentata a suo tempo dall'Ing. Callai agli Uffici Comunali fosse di sole Lire 81.602.790, a fronte della richiesta contemplata nel ricorso per ingiunzione (dapprima

per Lire 144.188.167, rivalutata poi in Lire 96.616.188) nonché la circostanza che il consulente del Comune, Ing. Ligas, nelle sue osservazioni del 13 giugno 2005 (allegate alla C.T.U) avesse quantificato l'ammontare delle competenze dovute al Callai in sole L. 40.995.169, ossia in una somma ben inferiore rispetto a quella richiesta dall'opposto nonché da quella determinata dal CTU, fissata in L. 77.262.662; **CHE** l'avvocato Franceschi riteneva inoltre contestabile l'affermazione fatta sul punto dal Giudice di prime cure, ovvero che nessuna contenzione, neppure generica, era stata mossa dal Comune di Sestu in ordine alla effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite dal Callai ai fini dell'individuazione dell'esatto ammontare del credito, né in sede amministrativa né in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale numero 117 del 29/05/2009, con la quale si conferiva incarico all'avvocato Franceschi per l'instaurazione del giudizio di appello avverso la Sentenza del Tribunale Civile di Cagliari numero 1487/2009;

VISTO l'atto di precetto (allegato in copia), notificato al Comune di Sestu in data 21/01/2010, registrato al Protocollo numero 1734 del 25/01/2010, con il quale l'Ingegnere Callai Antonino, rappresentato dal proprio legale avvocato Luigi Mura, in osservanza della sopra citata sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, provvisoriamente esecutiva per Legge, intimava al Comune di Sestu il pagamento della somma di € 45.187,49 (capitale liquidato in sentenza), oltre interessi legali per € 22.548,10, calcolati dal 24/01/1996 (data della costituzione in mora) fino al 10/01/2010 (data dell'atto di precetto), oltre spese di giudizio, IVA, CPA, spese forfettarie e vive per un totale di € 77.254,50;

PRECISATO che alla somma totale risultante dall'atto di precetto di € 77.254,50 dovevano essere aggiunti, come stabilito dalla Sentenza, altresì gli ulteriori interessi legali dalla data del 11/01/2010 (successiva alla data del precetto) fino alla data della effettiva e totale liquidazione a favore di Callai, indicata presuntivamente e prudenzialmente in quella del 31/03/2010, per un totale (calcolo effettuato dal sito www.avvocati.it) di interessi ulteriori pari a € 169,32;

PRESO ATTO che l'avvocato Franceschi, immediatamente avvisato della ricezione del predetto atto di precetto, provvedeva alla notificazione a controparte dell'atto di appello avverso la Sentenza 1487/2009, al deposito e alla iscrizione della relativa causa a ruolo e che, con nota protocollo numero 4105 del 16/02/2010 (allegata in copia) consigliava all'amministrazione di pagare a Callai la somma intimata, con la possibilità di ripetizione la stessa nel caso di esito favorevole del giudizio di appello, tenuto conto che il Callai, quale libero professionista, è comunque soggetto solvibile e considerato altresì che, in mancanza di pagamento almeno parziale della somma di cui all'atto di precetto, il legale di controparte avrebbe attivato la procedura di pignoramento presso terzi in odio al Comune di Sestu, con relativo aggravio di spese legali e ulteriore maturazione di interessi;

DATO ATTO che l'articolo 191 del Decreto Legislativo 267 del 2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria; **CHE**, ai sensi dell'articolo 194 dello stesso Decreto Legislativo, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: <<a) sentenze esecutive>>; **CHE** il debito di cui all'atto di precetto, pendente nei riguardi dell'Ing. Callai, rientra nella fattispecie di cui al punto precedente e che pertanto è necessario sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione in analisi per riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio;

VISTA la nota protocollo numero 5666 del 09/03/2010 (allegata in copia), con la quale l'avvocato Franceschi chiedeva se non fosse possibile, nelle more dell'espletamento delle attività consiliari, reperire almeno una somma quota parte del debito, a titolo di acconto, da disporre e liquidare in tempi rapidi all'Ingegnere Callai, al fine di assicurare controparte sulla volontà di adempimento da parte dell'Ente, in modo tale da non procedere al pignoramento delle giacenze di tesoreria, dato che il termine di validità del precetto è di soli 90 giorni (scadenti il 21 aprile 2010) e che controparte stessa non avrebbe voluto lasciarlo spirare senza che non vi fosse stato almeno un inizio di esecuzione;

VISTO la Sentenza della Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Regione Sardegna, numero 12/2006 (allegata in copia), con il quale si è stabilito che, con riferimento ai debiti nascenti da sentenza di condanna, è possibile pagare anche prima del riconoscimento da parte dell'organo consiliare poiché, nel tempo per la convocazione del medesimo, intanto maturano interessi e se il creditore procede in esecutivis maturano anche ulteriori spese; del resto, "il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi indicate dal legislatore dalle lettere da b) ad e), non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale (...) Pertanto la competenza alla liquidazione del debito spetterà al responsabile della struttura organizzativa cui, per competenza di materia, è riferibile la sentenza della cui esecuzione si tratta";

PRESO ATTO come l'avvocato Franceschi precisava che: 1) la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva; 2)

che non è in contestazione il diritto dell'ingegner Callai ad ottenere dei compensi per le prestazioni professionali svolte nell'interesse dell'Ente ma che è oggetto di appello, in primo luogo, l'esatto *quantum* dovutogli; 3) che il Callai, quale professionista, è soggetto solvibile di tal ch , qualora l'esito del giudizio di appello fosse favorevole all'Ente, vi sarebbero buone probabilit  di ripetere quelle somme, ovvero la parte delle stesse eccedente rispetto all'ammontare del debito che verr  esattamente determinato a conclusione del giudizio di appello;

PRECISATO che, per le motivazioni finora condotte, con atto di determinazione del Funzionario Responsabile Settore Contenzioso numero 170 del 10/03/2010, si stabiliva di impegnare la somma di € 20.000,00 a titolo di acconto sulle maggiori somme dovute all'Ingegnere Callai a seguito della citata Sentenza 1487/2009 e conseguente atto di precetto, al fine di addivenire almeno al pagamento della suddetta somma, nelle more dell'espletamento dell'attivit  del prossimo Consiglio Comunale finalizzata al riconoscimento della legittimit  del complessivo debito fuori bilancio;

PRESO ATTO che per un errore di comunicazione intercorso fra l'avvocato Franceschi e l'avvocato Mura - consistente nella mancata tempestiva lettura, da parte di quest'ultimo, del telefax (allegato in copia) con il quale l'avvocato Franceschi lo avvisava del fatto che gli Uffici Comunali stavano predisponendo a favore di Callai gli atti necessari all'impegno di spesa e liquidazione di almeno € 20.000,00 a titolo di acconto - controparte procedeva in data 09/03/2010 al pignoramento (allegato in copia), notificato all'Ente in data 13/03/2010 e registrato al protocollo numero 6376 del 17/03/2010, delle somme dovute fino alla concorrenza di € 87.000,00 per capitale, interessi e spese, con fissazione data di udienza per il 07/04/2010;

VISTA la nota telefax del 10/03/2010 (allegata in copia), con la quale l'avvocato Mura precisava che, qualora gli accordi intercorsi fra le parti fossero stati comunque rispettati, gli stessi rimanevano prioritari e il pignoramento doveva dunque intendersi come non notificato;

DATO ATTO che l'importo di € 20.000,00   stato versato all'Ingegnere Callai con mandato di pagamento numero 1367 del 19/03/2010;

RISCONTRATA la nota telefax del 19/03/2010 (allegata in copia), protocollo numero 6621, con la quale l'Ufficio Contenzioso, esaminata la nota spese predisposta dall'avvocato Mura in data 18/03/2010 - trasmessa per il tramite dell'Ing. Callai all'Ufficio Ragioneria - sottoponeva al legale alcune incongruenze rispetto al calcolo delle spese legali presente nell'atto di precetto, e pertanto addiveniva ad un diverso ammontare delle stesse pari a € 10.357,00; ammontare ratificato dallo stesso avvocato Mura mediante sottoscrizione per accettazione apposta su tale in data 19/03/2010;

PRECISATO pertanto che l'ammontare totale del debito nei confronti di Callai   pari a € 78.261,91 cos  suddiviso:

- € 45.187,49 a titolo di capitale liquidato in Sentenza a favore dell'Ingegnere Callai;
- € 22.717,42 a titolo di interessi legali calcolati dal 24/01/1996 (costituzione in mora) fino alla data, assunta come presuntiva, del 31/03/2010;
- € 10.357,00 a titolo di spese legali a favore dell'avvocato Luigi Mura;

VISTO l'articolo 194, lettera a) D.lgs. 267/2000;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 227 del Testo Unico Enti Locali si proceder  ad inviare il rendiconto recante il debito fuori bilancio in argomento alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti; CHE l'articolo 23, comma 5, della Legge 289 del 2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2009, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 85 del 29 dicembre 2008, esecutiva dal 15 gennaio 2009;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 17/12/2009 il quale differisce alla data del 30/04/2010 il termine per la deliberazione del Bilancio 2010 autorizzando l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 163 del Decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000, la spesa non risulta frazionabile e che l'impegno della spesa in analisi   giustificato nell'interesse esclusivo dell'Ente e al fine di evitare danni certi all'Ente stesso, consistenti in maggiori interessi e maggiori spese a seguito della effettiva messa in esecuzione, da parte di controparte, del pignoramento gi  notificato all'Ente in data 13/03/2010;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale numero 1 del 05/01/2010 la quale abilita alla gestione provvisoria del Bilancio 2010;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2010, in fase di predisposizione;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000 sono stati richiesti e formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a), Decreto Legislativo numero 267/2000, pari a Euro 78.261,91, a favore di Callai Ingegnere Antonino, c.f. CLL NNN 46T18A677Y, residente a Selargius via Botticelli n. 10, quale debito nascente da atto di precetto, notificato il 21/01/2010 al Comune di Sestu, in esecuzione della Sentenza Civile del Tribunale di Cagliari numero 1487/2009;
2. di dare atto che il debito sopra indicato è così suddiviso: a) € 45.187,49, a titolo di capitale liquidato in Sentenza 1487/2009; b) € 22.717,42, a titolo di interessi legali dal 24/01/1996 al 31/03/2010; c) € 10.357,00, a titolo di spese legali spettanti all'avvocato Mura, legale dell'ingegner Callai Antonino;
3. di prevedere che al finanziamento del debito fuori bilancio si faccia fronte mediante imputazione sul Bilancio di previsione 2010, competenza 2010, per:
 - € 70.000,00 Capitolo 506 Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 8, di cui € 20.000,00 sono stati già impegnati sul medesimo Capitolo con Determina n.170 del 10.03.2010 e pagati all'Ingegnere Callai con mandato di pagamento numero 1367 del 19/03/2010;
 - € 8.261,91 Capitolo 500 Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3;
4. di dare mandato al responsabile del servizio contenzioso di effettuare tutti gli adempimenti necessari e connessi al presente atto al fine di provvedere all'immediato e totale pagamento della parte residua del debito;
5. di inviare il presente atto alla Procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione contabile;
6. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267 del 2000 al fine di attuare con tempestività quanto disposto dal presente atto.

Il SINDACO f.to Aldo PILI

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 22 Marzo 2010

Il Funzionario responsabile f.to ANNA FRANCA PISANU

L'Istruttore f.to Roberta Pennisi

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Si attesta che la spesa risulta sostenibile, in quanto disponibile rispetto allo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2010, competenza 2010: € 78.261,91 per:

- € 70.000,00 Capitolo 506 Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 8 - prenotazione impegno n° 19 del 16.03.2010 di cui € 20.000,00 sono stati già impegnati sul medesimo Capitolo con Determina n.170 del 10.03.2010;
- € 8.261,91 Capitolo 500 Titolo 1, funzione 1, servizio 2, intervento 3 - ,prenotazione impegno n° 20 del 16.03.2010

Sestu, 16.03.2010

L'istruttore f.to C. Argiolas

Il Funzionario responsabile f.to Maria Laura Saba